C/2025/6258

19.12.2025

P10_TA(2025)0128

Relazione sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2025 sulla relazione sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (2024/2085(INI))

(C/2025/6258)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ([1]) (regolamento RRF),

— visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE ([2]) (regolamento REPowerEU),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ([3]) (regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ([4]) (regolamento sul quadro finanziario pluriennale),

— visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ([5]) («AII»),

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ([6]) («regolamento finanziario»),

— visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 ([7]),

— visto il regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ([8]),

— vista la sua risoluzione del 23 giugno 2022 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza ([9]),

— vista la comunicazione della Commissione del 22 luglio 2024 dal titolo «Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza» ([10]),

— vista la comunicazione della Commissione del 21 febbraio 2024 dal titolo «Rafforzare l'UE attraverso riforme e investimenti ambiziosi» (COM(2024)0082),

([1]) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj.
([2]) GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj.
([3]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj.
([4]) GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj.
([5]) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
([6]) GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
([7]) GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj.
([8]) GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj.
([9]) GU C 32 del 27.1.2023, pag. 42.
([10]) GU C, C/2024/4618, 22.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4618/oj.

— vista la terza relazione annuale della Commissione del 10 ottobre 2024 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2024)0474),

— vista la relazione annuale della Corte dei conti del 10 ottobre 2024 sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2023, corredata delle risposte delle istituzioni,

— viste la relazione speciale 13/2024 della Corte dei conti europea, del 2 settembre 2024, dal titolo «Assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Progressi a rilento: rimangono a rischio il completamento delle misure e, quindi, il conseguimento degli obiettivi del dispositivo stesso», la relazione speciale 14/2024 della Corte dei conti europea, dell'11 settembre 2024, dal titolo «Transizione verde – Il contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non è chiaro» e la relazione speciale 22/2024 della Corte dei conti europea, del 21 ottobre 2024, dal titolo «Doppio finanziamento dal bilancio dell'UE – I sistemi di controllo mancano degli elementi essenziali in grado di mitigare l'accresciuto rischio derivante dal modello di finanziamento non collegato ai costi adottato dal dispositivo per la ripresa e resilienza»,

— visto lo studio del dicembre 2023 a sostegno della valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza,

— vista la relazione annuale 2024 della Procura europea (EPPO), pubblicata il 3 marzo 2025,

— vista la relazione di Mario Draghi, del settembre 2024, dal titolo «The future of European competitiveness» (Il futuro della competitività europea) (relazione Draghi),

— visto il parere del Comitato delle regioni, dell'8 ottobre 2024, dal titolo «Revisione intermedia del piano per la ripresa europea post-COVID (dispositivo per la ripresa e la resilienza)» ([11]),

— viste le informazioni pubblicate sul quadro di valutazione della ripresa e della resilienza,

— visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 novembre 2024, dal titolo «NGEU Green Bonds Allocation and Impact report 2024» (Relazione sull'assegnazione dei proventi e sull'impatto delle obbligazioni verdi NextGenerationEU del 2024) (SWD(2024)0275),

— viste le sue ricerche interne, l'analisi approfondita e le note informative relative all'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza ([12]),

— vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 sulla situazione in Ungheria e sui fondi dell'UE congelati ([13]),

— visti l'articolo 55 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

— visti i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo,

— viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 59 del regolamento,

— vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0098/2025),

A. considerando che il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) è stato creato per rendere le economie e le società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate alla luce delle crisi senza precedenti del 2019 e del 2022, sostenendo gli Stati membri nel finanziamento di investimenti strategici e nell'attuazione delle riforme;

B. considerando che le riforme e gli investimenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza aiutano a rendere l'UE più resiliente e meno dipendente grazie alla diversificazione delle principali catene di approvvigionamento, il che rafforzerà l'autonomia strategica dell'UE; che le riforme e gli investimenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza generano altresì un valore aggiunto europeo;

C. considerando che il dispositivo per la ripresa e la resilienza, come pure altri fondi dell'UE, quali lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza, hanno contribuito a proteggere i mercati del lavoro dal rischio di danni a lungo termine causati dal doppio shock economico della pandemia e della crisi energetica;

([11]) GU C, C/2024/7057, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7057/oj.
([12]) Parlamento europeo, Think Tank https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/research/advanced-search?textualSearch=RRF&startDate=01%2F07%2F2019&endDate=&sort=RELEVANCE.
([13]) GU C, C/2024/5742, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5742/oj.

D. considerando che le spese a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non rientrano nei massimali del quadro finanziario pluriennale e che i proventi ottenuti mediante l'assunzione di prestiti costituiscono entrate con destinazione specifica esterne; che il Parlamento si rammarica del fatto che tali elementi non rientrino nella procedura di bilancio; che, sulla base del principio di trasparenza del regolamento finanziario, i cittadini dovrebbero sapere in che modo l'UE spende i fondi e a quale scopo;

E. considerando che, a causa della mancanza di progressi nell'introduzione di nuove risorse proprie nell'UE e della necessità di garantire la sostenibilità del piano di rimborso dell'UE, è fondamentale disporre di una strategia di finanziamento a lungo termine chiara e affidabile per adempiere agli obblighi di rimborso senza imporre difficili compromessi nel bilancio dell'UE che potrebbero mettere a repentaglio gli investimenti futuri e le priorità strategiche; che saranno necessarie ulteriori discussioni e soluzioni finanziarie concrete per garantire la sostenibilità a lungo termine del piano di rimborso del debito dell'UE;

F. considerando che gli oneri finanziari relativi a NextGenerationEU (NGEU) devono essere a carico del bilancio dell'UE e che i costi effettivi superano ampiamente le proiezioni del 2020 in ragione degli elevati tassi di interesse; che, secondo le previsioni, i costi totali per il rimborso del capitale e degli interessi dell'NGEU dovrebbero ammontare a circa 25-30 miliardi di EUR l'anno a partire dal 2028, il che ammonta a circa il 15-20 % del bilancio annuale del 2025; che il Parlamento ha insistito affinché i costi di rifinanziamento siano collocati al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale; che, nel corso della revisione del quadro finanziario pluriennale del 2024, è stato introdotto un «meccanismo a cascata» in tre fasi, compreso un nuovo strumento speciale EURI, per coprire i notevoli sforamenti dei costi derivanti dall'assunzione di prestiti nell'ambito di NextGenerationEU legati a importanti cambiamenti delle condizioni di mercato; che durante la procedura di bilancio 2025 è stato raggiunto un accordo sull'applicazione di un parametro annuo del 50/50, in base al quale i costi di sforamento sono finanziati in parti uguali dal comparto di disimpegno speciale dello strumento EURI e dallo strumento di flessibilità;

G. considerando che le obbligazioni emesse per finanziare il dispositivo per la ripresa e la resilienza devono essere rimborsate in modo da garantire una riduzione continua e prevedibile delle passività, entro e non oltre il 2058; che il Consiglio non ha ancora adottato il paniere adattato di nuove risorse proprie proposto dalla Commissione, il che solleva preoccupazioni in merito alla sostenibilità del rimborso del debito assunto nell'ambito di Next Generation EU;

H. considerando che la dimensione sociale è un aspetto fondamentale del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto contribuisce alla convergenza economica e sociale verso l'alto, ripristina e promuove la crescita sostenibile e favorisce la creazione di posti di lavoro di elevata qualità;

I. considerando che il dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe contribuire a finanziare misure volte a rafforzare la resilienza degli Stati membri alle catastrofi climatiche, tra l'altro, e migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici; che gli Stati membri dovrebbero effettuare adeguate valutazioni d'impatto delle misure e dovrebbero condividere le migliori pratiche sull'attuazione del principio «non arrecare un danno significativo»;

J. considerando che il dispositivo per la ripresa e la resilienza svolge un ruolo importante nel sostenere gli investimenti e le riforme in materia di mobilità sostenibile, infrastrutture di trasporto intelligenti, combustibili alternativi e soluzioni per la mobilità digitale, migliorando in tal modo la connettività e l'efficienza in tutta l'UE; che è deplorevole che solo pochi Stati membri abbiano scelto di utilizzare il dispositivo per la ripresa e la resilienza per sostenere gli investimenti, specie nelle infrastrutture ferroviarie ad alta velocità e nelle infrastrutture fluviali, volti a sviluppare corridoi europei, nonostante l'incoraggiamento a intraprendere progetti transfrontalieri e multinazionali; che è fondamentale aumentare gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto, in particolare nelle regioni scarsamente servite, al fine di migliorare la connettività, sostenere la coesione regionale e contribuire alla transizione verde;

K. considerando che al 31 dicembre 2024 gli Stati membri avevano presentato 95 richieste di pagamento e che il livello degli esborsi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi i prefinanziamenti, ammontava a 197,46 miliardi di EUR in sovvenzioni (55 % della dotazione totale per le sovvenzioni) e a 108,68 miliardi di EUR in prestiti (37 % della dotazione totale per i prestiti); che tre Stati membri hanno già ricevuto il quinto pagamento, mentre uno Stato membro non ha ricevuto alcun finanziamento a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza; che tutti gli Stati membri hanno rivisto i loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) almeno una volta; che il 28 % dei traguardi e degli obiettivi è stato raggiunto in misura soddisfacente e la Commissione si è avvalsa della possibilità di sospendere parzialmente i pagamenti nei casi in cui il raggiungimento di alcuni traguardi e obiettivi connessi a una richiesta di pagamento non è risultato soddisfacente; che i ritardi nell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti, in particolare nelle infrastrutture sociali e nei servizi pubblici, potrebbero comportare la sottoutilizzazione delle risorse disponibili, riducendo in tal modo l'impatto previsto sulla crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale;

L. considerando che la Corte dei conti ha messo in luce varie carenze del dispositivo per la ripresa e la resilienza, specie sotto il profilo della concezione, della trasparenza e della rendicontazione, del rischio di doppio finanziamento e dell'attuazione di misure per la duplice transizione;

M. considerando che, secondo la Corte dei conti, la performance corrisponde alla misura in cui un'azione, un progetto o un programma finanziato dall'UE ha conseguito gli obiettivi prefissati e ha assicurato un rapporto costi-benefici positivo; e che, inoltre, il fatto che uno strumento preveda finanziamenti non collegati ai costi non ne fa automaticamente uno strumento basato sulla performance;

N. considerando che solidi sistemi di audit e controllo sono fondamentali per tutelare gli interessi finanziari dell'UE durante l'intero ciclo di vita del dispositivo per la ripresa e la resilienza; che i traguardi comunemente noti come «supertraguardi», in particolare quelli relativi allo Stato di diritto, dovevano essere raggiunti prima di qualsiasi esborso a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

O. considerando che il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza fa riferimento alla sua «natura basata sulla performance» ma non definisce il concetto di «performance»; che la performance del dispositivo dovrebbe essere legata ai principi di sana gestione finanziaria e dovrebbe misurare il grado di conseguimento degli obiettivi di un'azione, di un progetto o di un programma finanziati dall'UE e del rapporto costi-benefici da essi offerto;

P. considerando che l'effettivo controllo democratico e parlamentare sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza richiede il pieno coinvolgimento del Parlamento e impone di prendere in considerazione tutte le sue raccomandazioni in ogni fase;

Q. considerando che la Commissione deve presentare, entro il 31 dicembre 2028, una relazione di valutazione ex post indipendente sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, composta da una valutazione della misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti, dell'efficienza dell'uso delle risorse e del valore aggiunto europeo, nonché da una valutazione globale del dispositivo e contenente informazioni sul suo impatto a lungo termine;

R. considerando che lo scopo della presente relazione è monitorare l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, conformemente al ruolo del Parlamento stabilito nel regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, evidenziandone i vantaggi e le carenze, traendo nel contempo insegnamenti dall'attuazione del dispositivo stesso;

Rafforzare la resilienza sociale ed economica dell'Europa

1. sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è uno strumento di solidarietà senza precedenti, in risposta a due crisi senza precedenti, nonché una pietra angolare dello strumento NGEU, che termina nel 2026; sottolinea l'importanza di trarre insegnamenti dalla sua attuazione per il prossimo QFP, anche per quanto riguarda la trasparenza, la rendicontazione e la misurazione coerente dei risultati; pone l'accento sull'effetto stabilizzatore del dispositivo per la ripresa e la resilienza per gli Stati membri in un periodo di grande incertezza economica, in quanto attenua le conseguenze economiche e sociali negative e sostiene i governi contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, promuovendo la ripresa economica e la competitività, stimolando la resilienza e l'innovazione e sostenendo le transizioni verde e digitale;

2. sottolinea l'importante ruolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel prevenire la frammentazione del mercato interno e l'ulteriore aggravarsi delle divergenze macroeconomiche, nel promuovere la coesione sociale e territoriale fornendo stabilizzazione macroeconomica e nell'offrire garanzie ai mercati finanziari migliorando la fiducia degli investitori nei periodi di turbolenza, riducendo in tal modo i differenziali di rendimento;

3. accoglie con favore il fatto che il dispositivo per la ripresa e la resilienza sia uno strumento una tantum pensato per fornire un ulteriore margine di bilancio, che ha contribuito a evitare notevoli divergenze sul piano economico e sociale tra gli Stati membri in ragione dei diversi margini di bilancio; pone in risalto la constatazione della Commissione secondo cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza si è tradotto in un forte aumento degli investimenti in tutta l'UE e osserva che la Commissione si attende che il dispositivo abbia un impatto duraturo in tutta l'UE oltre il 2026, date le sue sinergie con altri fondi dell'UE; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che la scadenza del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel 2026 comporti il rischio significativo di un calo sostanziale degli investimenti pubblici nelle priorità comuni europee;

4. ricorda che il QFP e il dispositivo per la ripresa e la resilienza ammontano congiuntamente a quasi 2 000 miliardi di EUR per il periodo di programmazione 2021-2027 ma pone l'accento sul fatto che gli elevati tassi di inflazione e i corrispondenti aumenti dei costi di beni e servizi hanno ridotto l'attuale valore della spesa europea concordato in termini nominali;

5. prende atto della proiezione della Commissione del 2024 sul potenziale impatto di NextGenerationEU sul prodotto interno lordo (PIL) reale dell'UE entro il 2026, che è notevolmente inferiore alla sua simulazione del 2020 (1,4 % a fronte del 2,3 %), in parte a causa delle condizioni economiche e geopolitiche avverse, e della stima secondo cui NextGenerationEU potrebbe innescare un aumento considerevole e a breve termine dell'occupazione nell'UE, fino a un massimo dello 0,8 %; osserva che i benefici a lungo termine del dispositivo per la ripresa e la resilienza sul PIL saranno probabilmente da tre a sei volte superiori rispetto agli impegni di bilancio assunti, a seconda degli effetti sulla produttività degli investimenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza e della diligenza nell'attuazione delle riforme e degli investimenti;

6. pone in risalto la difficoltà di quantificare con precisione l'impatto sociale ed economico del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal momento che l'impatto delle riforme e degli investimenti diventa evidente solo a distanza di tempo; sottolinea la necessità di ulteriori valutazioni indipendenti per misurare l'efficacia delle riforme e degli investimenti e di ulteriori miglioramenti della metodologia sottostante; prende atto della constatazione della Commissione, secondo cui circa la metà dell'aumento degli investimenti pubblici previsto tra il 2019 e il 2025 è legata a investimenti finanziati dal bilancio dell'UE, in particolare dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma osserva che alcuni investimenti non hanno ancora prodotto un impatto misurabile;

7. osserva che il dispositivo per la ripresa e la resilienza ha incentivato l'attuazione di alcune riforme incluse nelle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo attraverso l'inclusione di tali riforme nei PNRR; sottolinea che vi è stato un salto di qualità in termini di monitoraggio dell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza; ricorda che il quadro di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza è utilizzato per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, come pure il rispetto dei principi orizzontali, in particolare i sei pilastri, vale a dire la transizione verde, la trasformazione digitale, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (compresi la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti) nonché la coesione sociale e territoriale, la salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale con l'obiettivo, tra l'altro, di aumentare la preparazione alle crisi e la capacità di risposta in caso di crisi, e le politiche per la prossima generazione, i bambini e i giovani, come l'istruzione e le competenze; sottolinea che l'attuazione complessiva delle raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo rimane scarsa ed è addirittura diminuita;

8. sottolinea che, nel contesto del nuovo quadro di governance economica, l'insieme di riforme e investimenti che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento dovrebbe essere coerente con gli impegni inclusi nei PNRR approvati durante il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza e dell'accordo di partenariato a norma del regolamento recante disposizioni comuni ([14]); osserva che i cinque Stati membri che hanno chiesto una proroga del periodo di aggiustamento entro il 31 dicembre 2024, per giustificare tale richiesta si sono basati in parte sulle riforme e sugli investimenti già approvati nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; prende atto del fatto che la maggior parte degli Stati membri ha incluso informazioni sull'eventuale collegamento tra le riforme e gli investimenti elencati nei piani strutturali di bilancio di medio termine e il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

9. accoglie con favore il fatto che il dispositivo per la ripresa e la resilienza fornisca sostegno sia alle riforme che agli investimenti negli Stati membri, ma osserva con preoccupazione che il breve lasso di tempo per la restante attuazione del dispositivo comporta sfide per il completamento delle riforme chiave e degli investimenti su vasta scala che devono essere finalizzati verso la fine del dispositivo per la ripresa e la resilienza e per il puntuale conseguimento del 70 % dei traguardi e degli obiettivi ancora in sospeso;

10. rammenta che le spese a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non dovrebbero sostituire le spese di bilancio correnti a livello nazionale, salvo in casi debitamente motivati, e dovrebbero rispettare il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'UE; insiste sul fatto che l'attuazione ferma, sostenibile e verificabile della limitazione degli investimenti alle spese non correnti, unitamente all'orientamento delle riforme e degli investimenti verso obiettivi europei chiaramente definiti, è fondamentale per garantire l'addizionalità e l'effetto duraturo dei fondi europei aggiuntivi; ricorda la necessità di difendere tale principio ed esprime la propria contrarietà all'esclusione della politica di coesione o alla sua sostituzione da parte del dispositivo per la ripresa e la resilienza o di altri strumenti temporanei, in quanto la politica di coesione rimane essenziale per una coesione e una convergenza territoriali sostenibili e a lungo termine;

11. sottolinea che la priorità attribuita all'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la capacità amministrativa carente in molti Stati membri e le sfide poste dalle catene di approvvigionamento globali hanno contribuito al ritardo nell'attuazione della politica di coesione; invita la Commissione, in tale contesto, a fornire una valutazione globale dell'impatto del dispositivo per la ripresa e la resilienza su altri strumenti finanziari e investimenti pubblici, sull'assistenza tecnica, e sulle capacità amministrative e di assorbimento degli Stati membri;

12. ricorda che la revisione di REPowerEU, in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, contribuisce alla sicurezza energetica dell'Europa riducendo la sua dipendenza dai combustibili fossili, diversificando i suoi approvvigionamenti energetici, investendo nelle risorse e infrastrutture europee, affrontando la povertà energetica e investendo nel risparmio e nell'efficienza energetici in tutti i settori, compreso quello dei trasporti; sottolinea che, attraverso REPowerEU, nel 2023 sono stati messi a disposizione ulteriori 20 miliardi di EUR in

([14]) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

sovvenzioni, di cui 8 miliardi di EUR generati dall'anticipazione delle quote del sistema di scambio di quote di emissione e 12 miliardi di EUR dal Fondo per l'innovazione; pone in risalto i successi conseguiti dal Parlamento nei negoziati, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla ricostituzione del Fondo per l'innovazione, l'obiettivo di finanziamento del 30 % per i progetti transfrontalieri, l'accento posto sugli investimenti nella lotta alla povertà energetica per le famiglie vulnerabili, le PMI e le microimprese e la possibilità di utilizzare in modo flessibile i fondi di coesione non spesi del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e fino al 7,5 % delle dotazioni nazionali nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

13. ricorda il suo invito a concentrare gli interventi del dispositivo per la ripresa e la resilienza su misure con un valore aggiunto europeo e deplora pertanto la carenza di misure transfrontaliere o multinazionali realizzabili, compresi i progetti di linee ferroviarie ad alta velocità e i progetti infrastrutturali di mobilità sostenibile a duplice uso che sono essenziali per completare la rete TEN-T, e il relativo rischio di rinazionalizzazione dei finanziamenti; osserva che l'ampia portata degli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza ha contribuito a tale situazione consentendo a una grande varietà di progetti con orientamento nazionale di rientrare nel suo campo di applicazione;

14. pone l'accento sulla modifica dell'articolo 27 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso REPowerEU, che ha notevolmente rafforzato le dimensioni transfrontaliera e multinazionale del dispositivo incoraggiando gli Stati membri a modificare i loro PNRR per aggiungere capitoli dedicati a REPowerEU, compreso un obiettivo di spesa di almeno il 30 % per tali misure, al fine di garantire l'autonomia energetica dell'UE; esprime preoccupazione per l'ampia interpretazione adottata dalla Commissione, che consente, per qualsiasi riduzione della domanda (nazionale) di energia di giustificare una dimensione transfrontaliera e multinazionale;

15. accoglie con favore la possibilità di utilizzare i finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza per contribuire agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) sostenendo gli investimenti nelle tecnologie critiche nell'UE al fine di rafforzarne la competitività industriale; osserva che nessuno Stato membro si è avvalso della possibilità di includere nel proprio PNRR un ulteriore contributo in denaro agli obiettivi STEP attraverso il comparto degli Stati membri di InvestEU; ricorda che gli Stati membri possono ancora modificare i loro piani nazionali a tale riguardo; si attende che i processi di revisione siano efficienti, razionalizzati e semplici, in particolare considerando il termine ultimo del 2026, l'attuale contesto geopolitico e la necessità di investire nelle capacità di difesa europee;

16. ricorda l'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a tutte le riforme e a tutti gli investimenti sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, con una deroga mirata nell'ambito di REPowerEU per quanto riguarda le infrastrutture e gli impianti energetici necessari per soddisfare le esigenze immediate in materia di sicurezza degli approvvigionamenti; incoraggia la Commissione a valutare la fattibilità di un'interpretazione più uniforme del principio «non arrecare un danno significativo» tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la tassonomia dell'UE per le attività sostenibili, tenendo conto nel contempo delle specificità del dispositivo quale programma di spesa pubblica;

Aspetti finanziari del dispositivo per la ripresa e la resilienza

17. sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è il primo importante strumento basato sulla performance a livello dell'UE che si fonda esclusivamente su finanziamenti non collegati ai costi; ricorda che l'articolo 8 del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che il dispositivo deve essere attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare il regolamento finanziario e il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; si rammarica che il Consiglio non abbia convenuto di inserire nel regolamento finanziario norme specifiche per affrontare i rischi di tale modello di attuazione, come il doppio finanziamento; ritiene che le regole del regolamento finanziario dovrebbero essere pienamente applicabili ai futuri strumenti basati su finanziamenti non collegati ai costi, anche per quanto riguarda le ammende, le penali e le sanzioni;

18. osserva che solo 13 Stati membri hanno richiesto prestiti e che 92 dei 385,8 miliardi di EUR disponibili rimarranno inutilizzati poiché tale importo non è stato impegnato entro il termine del 31 dicembre 2023; riconosce che i prestiti sono risultati interessanti per gli Stati membri che hanno dovuto fare i conti con oneri finanziari più elevati sui mercati finanziari o che hanno tentato di compensare un calo delle sovvenzioni a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea che alcuni Stati membri hanno fatto un ricorso limitato ai prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, a causa di forti posizioni di bilancio o di considerazioni di carattere amministrativo; invita la Commissione ad analizzare le ragioni del limitato utilizzo in taluni Stati membri e a tenerne conto nella definizione dei futuri strumenti finanziari dell'UE; osserva con preoccupazione che gli strumenti finanziari nazionali per l'attuazione dei PNRR non sono stati sufficientemente pubblicizzati, il che ne limita la conoscenza e la diffusione tra i potenziali beneficiari; ritiene necessario condurre una discussione politica sull'utilizzo dei fondi non spesi alla luce delle restrizioni dei bilanci pubblici e delle priorità strategiche urgenti dell'UE; chiede una valutazione delle modalità e delle condizioni in cui i fondi inutilizzati del dispositivo per la ripresa e la resilienza potrebbero essere riorientati per stimolare la competitività, la resilienza, la difesa e la coesione sociale, economica e territoriale dell'Europa, in particolare attraverso investimenti in tecnologie digitali e verdi in linea con la finalità originaria del dispositivo stesso;

19. rammenta l'obbligo giuridico di garantire il rimborso integrale delle spese di NextGenerationEU entro il 31 dicembre 2058; ricorda al Consiglio e alla Commissione l'impegno giuridico, assunto nel quadro dell'accordo interistituzionale concluso nel 2020, a garantire un percorso praticabile per rifinanziare i debiti contratti nel contesto di NextGenerationEU, anche attraverso entrate sufficienti provenienti da nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021 e senza alcuna indebita riduzione della spesa per i programmi o degli strumenti di investimento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale; deplora la mancanza di progressi in questo ambito, il che solleva preoccupazioni circa la sostenibilità del rimborso del debito contratto nell'ambito di NextGenerationEU, ed esorta il Consiglio ad adottare senza indugio e con urgenza nuove risorse proprie; esorta inoltre la Commissione a proseguire gli sforzi per individuare nuove risorse proprie aggiuntive oltre a quelle individuate nell'accordo interistituzionale e in linea con le politiche dell'UE, al fine di coprire gli elevati fabbisogni di spesa associati al finanziamento di nuove priorità e al rimborso dei debiti contratti nel contesto di NGEU;

20. rileva con preoccupazione la stima della Commissione, secondo cui i costi totali per il rimborso del capitale e degli interessi dell'NGEU dovrebbero ammontare a circa 25-30 miliardi di EUR l'anno a partire dal 2028, il che ammonta a circa il 15-20 % del bilancio annuale del 2025; ricorda che nelle ultime tre procedure di bilancio è stato necessario ricorrere a strumenti speciali per coprire i costi dello strumento EURI; sottolinea che l'aumento significativo dei costi di finanziamento esercita pressioni sul futuro bilancio dell'UE e limita la capacità di rispondere alle sfide future;

21. prende atto dell'obiettivo della Commissione di finanziare fino al 30 % dei costi di NGEU emettendo obbligazioni verdi; osserva che al 31 dicembre 2024 la Commissione aveva emesso obbligazioni verdi europee per un importo di 68,2 miliardi di EUR;

Progettazione e attuazione dei PNRR

22. osserva che il 47 % dei fondi disponibili del dispositivo per la ripresa e la resilienza era stato erogato entro il 31 dicembre 2024, con sovvenzioni che hanno raggiunto il 55 % e prestiti pari al 37 %, il che ha portato a un'elevata percentuale di misure ancora da completare nel 2025 e nel 2026; esprime tuttavia preoccupazione per la constatazione della Corte dei conti europea (la Corte dei conti), secondo cui solo il 50 % dei fondi erogati aveva raggiunto i beneficiari finali in 15 dei 22 Stati membri entro ottobre 2023; invita la Commissione a tenere in debito conto le raccomandazioni della Corte dei conti europea al fine di migliorare il funzionamento di qualsiasi futuro strumento basato sulla performance analogo al dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare nel contesto di un QFP più mirato;

23. accoglie con favore il fatto che tutti gli Stati membri abbiano superato gli obiettivi per la transizione verde (37 %) e la transizione digitale (20 %), con una spesa media per il conseguimento degli obiettivi climatici e digitali del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel suo insieme pari rispettivamente al 42 % e al 26 %; osserva che la Corte dei conti ha sollevato dubbi sul modo in cui l'attuazione delle misure del dispositivo per la ripresa e la resilienza ha contribuito alla transizione verde e ha raccomandato miglioramenti delle metodologie utilizzate per stimare l'impatto delle misure connesse al clima; sottolinea che le stesse carenze metodologiche esistono in tutti i pilastri del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

24. prende atto dell'impatto tangibile che il dispositivo per la ripresa e la resilienza potrebbe avere sugli obiettivi sociali, dal momento che gli Stati membri prevedono di spendere circa 163 miliardi di EUR; sottolinea che tale spesa deve essere orientata ai risultati, garantendo benefici economici e/o sociali misurabili; sottolinea la necessità di accelerare gli investimenti nello sviluppo delle zone rurali, periferiche e ultraperiferiche, isolate e remote, e nel campo degli alloggi a prezzi accessibili, della protezione sociale e dell'integrazione dei gruppi vulnerabili nonché dell'occupazione giovanile, dove si riscontrano ritardi nella spesa; chiede una valutazione approfondita da parte della Commissione, nell'ambito del quadro di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dei progetti e delle riforme relativi all'istruzione e ai giovani attuati dagli Stati membri nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; deplora che in alcuni Stati membri sia stato osservato un ritardo nell'attuazione degli obiettivi sanitari, dato che lo strumento dovrebbe altresì migliorare l'accessibilità e la capacità dei sistemi sanitari, e degli investimenti nelle infrastrutture sociali fondamentali, comprese le strutture di educazione e cura della prima infanzia; sottolinea che tali ritardi, in alcuni casi legati alla variazione delle priorità di bilancio e alla revisione dei calendari di attuazione nazionali, rischiano di compromettere il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

25. ribadisce la sua posizione negoziale volta a includere obiettivi relativi all'istruzione (10 %) e alle attività culturali (2 %); incoraggia gli sforzi della Commissione volti a valutare tali obiettivi come parametro di riferimento nella sua valutazione della politica in materia di istruzione nei PNRR, attraverso il quadro di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

26. osserva che la grande maggioranza dei PNRR comprende una sezione specifica che spiega in che modo il piano affronta le preoccupazioni e le sfide legate al genere; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che alcuni PNRR non includano una spiegazione del modo in cui si prevede che le misure previste dal PNRR contribuiscano alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti e invita gli Stati membri interessati ad aggiungere senza indugio tali spiegazioni;

27. sottolinea l'importanza di riforme incentrate sulla frammentazione del mercato del lavoro, sulla promozione di condizioni di lavoro di qualità, sulla lotta contro le disuguaglianze nei livelli salariali, sulla garanzia di condizioni di vita dignitose e sul rafforzamento del dialogo sociale, della protezione sociale e dell'economia sociale;

28. prende atto dell'impatto tangibile che il dispositivo per la ripresa e la resilienza potrebbe avere sull'obiettivo della trasformazione digitale, dal momento che sono stati stanziati 166 miliardi di EUR per i relativi piani; accoglie con favore i contributi forniti nell'ambito del pilastro «crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», in particolare per quanto riguarda la competitività e il sostegno alle PMI; rileva la necessità di accelerare gli investimenti nella cooperazione transnazionale, nel sostegno alle imprese competitive che guidano progetti di innovazione e nelle modifiche normative per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che sono in ritardo;

29. sottolinea che il successo degli investimenti dell'UE dipende dal buon funzionamento dei mercati dei capitali; invita gli Stati membri a garantire un'erogazione più efficace e tempestiva dei fondi, in particolare per le PMI e i giovani imprenditori, a razionalizzare le procedure di domanda al fine di migliorare l'accessibilità e ad attuare misure specifiche per fornire un sostegno mirato che li aiuti a svolgere un ruolo più importante nel processo di crescita intelligente e inclusiva;

30. è preoccupato che il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi sia in ritardo rispetto al calendario indicativo previsto nei PNRR e che il ritmo dei progressi sia disomogeneo nei vari Stati membri; deplora lo scarto temporale esistente tra il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e l'attuazione dei progetti; sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza conseguirà il suo potenziale a lungo e breve termine solo se le componenti di riforma e investimenti saranno attuate correttamente; accoglie con favore il fatto che, dopo un avvio lento, l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza abbia acquisito velocità dalla seconda metà del 2023, ma rimangono ritardi significativi che incidono su riforme e investimenti chiave, che sono stati attribuiti a vari fattori, tra cui le revisioni legate all'inclusione di REPowerEU, l'aumento dell'inflazione, l'insufficiente capacità amministrativa degli Stati membri, in particolare quelli di piccole dimensioni, le incertezze relative alle specifiche norme di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli elevati costi energetici, le carenze di approvvigionamento e una sottostima del tempo necessario per attuare le misure; osserva che il rinvio al 2026 delle scadenze di attuazione fondamentali da parte di alcuni governi solleva preoccupazioni sulla capacità di alcuni Stati membri di assorbire pienamente i fondi assegnati entro i termini stabiliti del dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea l'importanza di mantenere un calendario di attuazione realistico ed efficace per prevenire il rischio di progetti incompleti e opportunità mancate in materia di miglioramenti strutturali; invita la Commissione a garantire che le strozzature amministrative siano affrontate con urgenza;

31. ricorda la modifica del regolamento RRF attraverso l'inclusione del capitolo dedicato al piano REPowerEU; sottolinea l'importanza dei capitoli dedicati al piano REPowerEU nei PNRR e invita gli Stati membri a dare priorità ai progetti maturi e ad attuare i loro PNRR più rapidamente, in termini sia di riforme che di investimenti, e, se necessario, ad adeguare i PNRR in linea con gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, senza compromettere l'equilibrio generale e il livello di ambizione dei PNRR, al fine di rispondere alle sfide derivanti da eventi geopolitici e affrontare le realtà attuali sul campo;

32. sottolinea che il dispositivo per la ripresa e la resilienza avrebbe potuto contribuire ad attenuare gli effetti dell'attuale crisi abitativa a livello dell'Unione; deplora che alcuni Stati membri non si siano avvalsi di tale opportunità e sottolinea l'importanza che gli Stati membri accelerino gli investimenti nella disponibilità e accessibilità economica degli alloggi;

33. sottolinea il ruolo dei «supertraguardi» nella tutela degli interessi finanziari dell'UE dalle carenze in materia di Stato di diritto e nel garantire la piena attuazione degli obblighi di cui all'articolo 22 del regolamento RRF; accoglie con favore il fatto che tutti gli Stati membri tranne uno abbiano conseguito in modo soddisfacente i loro «supertraguardi»; ricorda che la Commissione deve recuperare eventuali prefinanziamenti che non siano stati compensati da richieste di pagamento regolari entro la fine del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

34. prende atto dell'elevato onere amministrativo e della complessità derivanti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza; sottolinea i notevoli sforzi necessari a livello nazionale per attuare il dispositivo per la ripresa e la resilienza contemporaneamente ai fondi strutturali; osserva che tra il 2021 e il 2024 lo strumento di sostegno tecnico guidato dalla domanda ha sostenuto oltre 500 riforme connesse al dispositivo per la ripresa e la resilienza negli Stati membri, legate direttamente o indirettamente alla preparazione, alla modifica, alla revisione e all'attuazione dei PNRR; prende atto degli orientamenti della Commissione del luglio 2024 contenenti semplificazioni e chiarimenti per razionalizzare l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, ma si attende che la Commissione agisca rapidamente per mantenere la promessa di ridurre gli oneri amministrativi del 25 %; esorta la Commissione a fornire un sostegno tecnico chiaro e mirato agli Stati membri, onde consentire loro di sviluppare una capacità amministrativa efficiente per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi; invita la Commissione a ridurre il livello di complessità delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici che si applicano agli appalti di valore superiore;

35. esprime preoccupazione per la complessità delle procedure di presentazione delle domande di finanziamento nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in particolare per le PMI e le organizzazioni non governative, che richiedono servizi di consulenza esterna anche per sovvenzioni di modesta entità; sottolinea che tali ostacoli burocratici sono in contraddizione con gli obiettivi originari del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che mirava a fornire un sostegno finanziario rapido e diretto; chiede di semplificare con urgenza gli obblighi in materia di presentazione delle domande e di rendicontazione, in particolare per i beneficiari di dimensioni minori, al fine di massimizzare l'assorbimento e l'impatto dei fondi e di aiutarli a contribuire alle transizioni verde e digitale;

36. ritiene che i ritardi nell'attuazione evidenzino il rischio che le misure per le quali sono stati erogati finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non siano completate entro il termine di pagamento del 2026; accoglie con favore la dichiarazione della Commissione in occasione del dialogo sulla ripresa e la resilienza del 16 settembre 2024, secondo cui non rimborserà i progetti non attuati; deplora il fatto che i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza versati per i traguardi e gli obiettivi valutati come conseguiti non possono essere recuperati se le relative misure alla fine non sono completate; incoraggia la Commissione a tenere conto delle raccomandazioni della Corte dei conti in materia e a valutare, in cooperazione con gli Stati membri, le misure che presentano un rischio più elevato di non essere completate entro il 31 agosto 2026; sottolinea l'importanza di monitorare tali misure, facilitando un seguito tempestivo e lavorando a soluzioni per superare i ritardi;

37. osserva con preoccupazione che il restante calendario di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza è troppo breve per l'attuazione di molti progetti innovativi; osserva inoltre che, per definizione, i progetti innovativi sono più difficili da pianificare ed è più probabile che si incontrino ostacoli durante la loro attuazione, il che li rende inadatti ai termini rigorosi del dispositivo per la ripresa e la resilienza; esorta la Commissione a creare programmi futuri sufficientemente flessibili per fornire risposte adeguate al mutare delle circostanze e garantire nel contempo un certo grado di prevedibilità;

38. osserva che alcuni traguardi e obiettivi potrebbero non essere più raggiungibili a causa di circostanze oggettive; sottolinea che qualsiasi revisione dei PNRR dovrebbe essere effettuata conformemente al regolamento RRF, comprese le scadenze applicabili, e non dovrebbe comportare un regresso per quanto riguarda le riforme, gli impegni o una minore qualità dei progetti, bensì mantenere l'ambizione generale e l'efficienza della spesa pubblica;

39. esprime preoccupazione per la valutazione disomogenea dei PNRR da parte della Commissione, che ha comportato disparità nell'applicazione del regolamento; esprime inoltre preoccupazione per le definizioni diverse e disomogenee dei traguardi e degli obiettivi tra un PNRR e l'altro, come segnalato in modo coerente dalla Corte dei conti;

40. sottolinea che la durata della valutazione da parte della Commissione delle richieste di pagamento degli Stati membri varia notevolmente da uno Stato membro all'altro e sottolinea la necessità di maggiore trasparenza da parte della Commissione; esorta la Commissione ad accelerare le sue valutazioni e a garantire la parità di trattamento degli Stati membri; sottolinea la necessità di garantire condizioni di parità in tutta l'UE per le misure e gli indicatori utilizzati nella valutazione di tutti i progetti del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

41. esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi per far fronte alle strozzature amministrative e fornire una capacità amministrativa sufficiente per accelerare l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza in vista del termine del 2026 e a evitare di concentrare i progetti del dispositivo nelle regioni e nelle capitali più sviluppate, consentendo ai fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza di confluire su progetti nelle regioni più vulnerabili, contribuendo in tal modo all'obiettivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza di rafforzare la coesione sociale, territoriale ed economica dell'UE; sottolinea l'importanza di una distribuzione regionale equa nell'ambito dei PNRR, garantendo nel contempo che i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano assegnati sulla base dell'impatto socioeconomico, della fattibilità e dei benefici a lungo termine;

42. chiede una proroga di 18 mesi dei progetti maturi del dispositivo per la ripresa e la resilienza attraverso una modifica del regolamento RRF mediante codecisione, se necessario; sottolinea che la prevista estensione dei progetti sarà condotta dalla Commissione sulla base di parametri di riferimento oggettivi, chiari ed equi; accoglie con favore la possibilità di istituire un sistema mirato di definizione delle priorità e di trasferimento dopo la scadenza del 2026, al fine di consentire il completamento dei progetti in corso attraverso altri regimi di finanziamento, tra cui il Fondo europeo per gli investimenti e un eventuale nuovo Fondo europeo per la competitività; esorta la Commissione a presentare una strategia per far fronte all'enorme domanda di investimenti pubblici dopo il 2026 senza compromettere le risorse di bilancio in altri settori critici;

43. chiede che sia condotta una valutazione del modo in cui tale quadro potrebbe consentire investimenti mirati nelle catene di approvvigionamento della difesa, nelle scorte strategiche e nell'innovazione nel settore della difesa dell'UE, garantendo l'allineamento con i più ampi obiettivi di sicurezza europei;

44. esprime preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri potrebbero scegliere di rinunciare a una parte o alla totalità dell'importo associato alla loro ultima richiesta di pagamento, evitando così il conseguimento degli ultimi traguardi e obiettivi**;**

Trasparenza, monitoraggio e controllo

45. prende atto del fatto che la Commissione aveva previsto di condurre 112 audit del dispositivo per la ripresa e la resilienza in tutti gli Stati membri nel 2024; ricorda alla Commissione il suo obbligo di recuperare i finanziamenti in caso di esborsi incorretti o annullamento di misure, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9, del regolamento RRF;

46. osserva che la Commissione si basa sulle proprie metodologie per il calcolo dei pagamenti parziali e delle sospensioni dei fondi; si rammarica che tali metodologie siano state sviluppate solo due anni dopo l'inizio dell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e senza la consultazione del Parlamento;

47. accoglie con favore l'ampio lavoro svolto dalla Corte dei conti in relazione al dispositivo per la ripresa e la resilienza e ritiene importante valutarne attentamente le conclusioni, in particolare quelle secondo cui i traguardi e gli obiettivi sono spesso piuttosto vaghi e orientati ai risultati e pertanto non sono idonei a misurare i risultati e gli impatti, nonché le sue constatazioni relative ai rischi di doppio finanziamento derivanti da sovrapposizioni con altre politiche; osserva che la Commissione ha accettato molte ma non tutte le raccomandazioni della Corte dei conti; sottolinea che le debolezze nei controlli finanziari, come evidenziato dalla Corte dei conti, devono essere affrontate con urgenza per prevenire il rischio di doppio finanziamento, le inefficienze in termini di costi e la cattiva gestione dei fondi dell'UE; chiede una maggiore trasparenza e la piena considerazione delle raccomandazioni della Corte dei conti senza aggiungere inutili oneri amministrativi;

48. osserva che la Corte dei conti ritiene che il dispositivo per la ripresa e la resilienza si concentri sui progressi nell'attuazione piuttosto che sulla performance, in particolare perché le misure finanziate dal dispositivo si concentrano sulle realizzazioni anziché sui risultati, presentano diversi livelli di ambizione, talvolta mancano di chiarezza e non sempre coprono le principali fasi di attuazione di una misura, fra cui il suo completamento;

49. osserva che gli audit della Corte dei conti hanno rivelato diversi casi in cui i finanziamenti erano stati erogati, ma i requisiti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi corrispondenti non erano stati adeguatamente soddisfatti; osserva inoltre che il quadro della Commissione per valutare il «conseguimento soddisfacente» dei pertinenti traguardi e obiettivi contiene elementi discrezionali, quali «deviazione minima da un requisito» o «ritardi proporzionali», e che la metodologia per la determinazione dei pagamenti parziali non fornisce una spiegazione dei valori scelti come coefficienti, lasciando spazio all'interpretazione; chiede alla Commissione di fornire ulteriori chiarimenti al Parlamento;

50. insiste sul fatto che, di norma, le misure già incluse in altri piani nazionali che beneficiano di finanziamenti dell'UE (ad esempio in materia di coesione, agricoltura, ecc.) non dovrebbero essere incluse nei PNRR, anche se non comportano costi; esorta la Commissione a rimanere vigile e proattiva nell'individuare qualsiasi potenziale situazione di doppio finanziamento, in particolare per quanto riguarda i diversi modelli di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri strumenti di finanziamento dell'UE;

51. deplora la mancanza di una pista di audit adeguata del dispositivo per la ripresa e la resilienza e la persistente mancanza di trasparenza nonostante l'obbligo di rendicontazione semestrale per gli Stati membri in relazione ai 100 maggiori destinatari finali, introdotto nel piano REPowerEU su richiesta del Parlamento; deplora i ritardi nella comunicazione da parte di alcuni Stati membri e il limitato valore informativo delle informazioni fornite, elementi che in ultima analisi impediscono i controlli di conformità da parte della Commissione o della Corte dei conti; ribadisce la sua richiesta che gli elenchi dei maggiori destinatari finali per ciascuno Stato membro siano aggiornati regolarmente e pubblicati sul quadro di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e includano informazioni sugli operatori economici coinvolti, compresi i contraenti e i subappaltatori, e sui loro titolari effettivi, e non solo ministeri o altri organi governativi o società statali; deplora inoltre che l'attuale definizione di «destinatario finale» lasci spazio all'interpretazione, facendo sì che gli Stati membri abbiano beneficiari finali diversi per misure simili; invita la Commissione, in tale contesto, a garantire un'interpretazione comune della nozione di «destinatario finale», affinché essa possa essere applicata in modo coerente;

52. esprime preoccupazione per le persistenti carenze nei meccanismi nazionali di rendicontazione e controllo, dovute in parte alla pressione di assorbimento che incide sulla capacità di individuare spese non ammissibili e alla complessità delle procedure di audit e controllo, che hanno creato incertezze negli Stati membri e un sovraccarico di procedure amministrative; chiede che la Commissione rassicuri sull'adeguato funzionamento dei sistemi di controllo degli Stati membri e verifichi la conformità dei progetti di investimento finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza alle norme dell'UE e nazionali; chiede di ridurre i pagamenti e, se del caso, gli importi da recuperare a norma dell'articolo 22 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, qualora persistano carenze

nei sistemi di controllo nazionali; deplora il ricorso a controlli incrociati manuali e autodichiarazioni da parte dei destinatari dei fondi dell'UE in assenza di strumenti informatici interoperabili e norme armonizzate, nonostante l'esistenza di strumenti quali il sistema di individuazione precoce e di esclusione e ARACHNE, il cui utilizzo non è attualmente obbligatorio, il che comporta il rischio che le spese siano dichiarate due volte; ricorda, a tal proposito, la riluttanza degli Stati membri a compiere progressi nello sviluppo dei pertinenti strumenti informatici in modo tempestivo;

53. condivide il parere della Corte dei conti secondo cui il modello di finanziamenti non collegati ai costi non impedisce di presentare relazioni sui costi effettivi; osserva che possedere informazioni chiare sui costi facilita anche il lavoro degli organismi di controllo e vigilanza quali l'EPPO e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e consente un migliore controllo pubblico;

54. ribadisce il ruolo del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza nel fornire informazioni ai cittadini in merito ai progressi complessivi compiuti nell'attuazione dei PNRR; sottolinea l'importanza del quadro di valutazione nel rafforzare la trasparenza e invita la Commissione ad aumentare il livello di trasparenza e la visualizzazione dei dati nel quadro di valutazione stesso;

55. ricorda che le relazioni sui progressi di attuazione del quadro di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza si basano su informazioni fornite dagli Stati membri a cadenza semestrale;

56. sottolinea l'importante ruolo dell'EPPO e dell'OLAF nel tutelare gli interessi finanziari dell'UE; accoglie con favore il fatto che le indagini dell'EPPO sui casi di frode e corruzione connessi all'RRF abbiano portato a diversi arresti, rinvii a giudizio e sequestri dei fondi di detto dispositivo; ricorda che nel 2024 l'EPPO ha gestito 307 casi attivi relativi all'RRF, che corrispondono a circa il 17 % di tutte le indagini sulle frodi in materia di spesa e che hanno causato un danno agli interessi finanziari dell'UE stimato a 2,8 miliardi di EUR; prevede che il numero di indagini aumenterà con il progredire dell'attuazione dell'RRF; invita la Commissione a esaminare le dichiarazioni di gestione degli Stati membri in termini di segnalazione delle frodi individuate e delle misure correttive adottate;

Ruolo del Parlamento europeo

57. ribadisce l'importanza del ruolo del Parlamento nel controllare e nel monitorare l'attuazione dell'RRF nonché nel chiamare la Commissione a rendere conto del proprio operato; evidenzia il contributo che il Parlamento ha fornito attraverso vari canali, in particolare nel quadro di varie discussioni in Aula, risoluzioni parlamentari, riunioni bimestrali di dialogo sulla ripresa e la resilienza con i commissari responsabili, oltre 30 riunioni del gruppo di lavoro permanente sul controllo dell'RRF, numerose interrogazioni parlamentari, la procedura annuale di discarico della Commissione e il regolare flusso di informazioni e richieste ad hoc di informazioni della Commissione; si rammarica che il modello consistente nell'utilizzare traguardi e obiettivi per attivare l'erogazione non sia stato accompagnato da adeguati meccanismi di controllo del bilancio, il che ha portato a un ruolo ridotto del Parlamento rispetto al suo controllo della spesa del QFP;

58. ricorda i diritti del Parlamento quali stabiliti all'articolo 25 del regolamento RRF, in particolare il diritto di ricevere simultaneamente dalla Commissione le informazioni che essa trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori nel quadro del regolamento RRF o della sua attuazione, nonché una panoramica delle sue conclusioni preliminari relative al conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi inclusi nei PNRR; incoraggia la condivisione dei pertinenti risultati delle discussioni tenute in seno agli organi preparatori del Consiglio con le commissioni parlamentari competenti;

59. ricorda, inoltre, il diritto delle commissioni competenti del Parlamento di invitare la Commissione a fornire informazioni in merito allo stato di avanzamento della valutazione dei PNRR nel contesto delle riunioni di dialogo sulla ripresa e la resilienza;

60. si rammarica del fatto che il Parlamento non abbia alcun ruolo nell'elaborazione dei PNRR e non sia consultato in merito alle richieste di pagamento; critica, inoltre, il fatto che al Parlamento non sia stata trasmessa una panoramica chiara e tracciabile dello stato di attuazione dei progetti e dei pagamenti; si aspetta di essere informato sul contesto delle revisioni dei PNRR per poter effettuare una propria valutazione delle revisioni e per avere un ruolo maggiore negli eventuali futuri strumenti basati sull'esperienza dell'RRF;

Coinvolgimento dei portatori di interessi

61. si rammarica dell'insufficiente coinvolgimento degli enti locali e regionali, delle organizzazioni della società civile, delle parti sociali, dei parlamenti nazionali e di altri pertinenti portatori di interessi nell'elaborazione, nella revisione o nell'attuazione dei PNRR, che peggiora i risultati strategici e conduce a una titolarità limitata; si rammarica altresì che, nella progettazione e nell'attuazione dei PNRR, alcuni Stati membri abbiano chiaramente favorito alcuni enti locali e regionali o portatori di interessi a scapito di altri; ricorda che la partecipazione degli enti locali e regionali, delle autorità nazionali e dei responsabili dell'elaborazione di tali politiche è fondamentale per il successo dell'RRF, come stabilito all'articolo 28 del regolamento che lo istituisce; ricorda che il Parlamento ha sostenuto una disposizione vincolante dell'RRF volta a istituire un dialogo multilivello per coinvolgere i portatori di interessi pertinenti e discutere con loro la preparazione e l'attuazione dei PNRR, con un chiaro periodo di consultazione; chiede pertanto il massimo coinvolgimento possibile dei portatori di interessi nell'attuazione dei PNRR, conformemente al quadro giuridico nazionale e sulla base di principi chiari e trasparenti;

62. ribadisce la necessità di un'interazione regolare tra le autorità nazionali di coordinamento e i portatori di interessi nazionali coinvolti nel monitoraggio dell'attuazione dei PNRR, in linea con il principio di trasparenza e responsabilità; sottolinea che è necessaria una comunicazione pubblica e più regolare da parte delle autorità nazionali di coordinamento al fine di garantire che siano messe a disposizione informazioni aggiornate sui progressi compiuti nell'attuazione dei PNRR;

63. sottolinea che le decisioni dovrebbero essere prese al livello più appropriato; è convinto che l'applicazione del principio di partenariato e un maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali potrebbero rendere più efficiente l'attuazione dei progetti, ridurre le disparità all'interno degli Stati membri e portare a migliori e più numerose misure caratterizzate da una dimensione transfrontaliera e multinazionale;

64. ritiene che dall'RRF si possano trarre preziosi insegnamenti da riflettere nella progettazione di strumenti basati sulla performance nel prossimo QFP, in particolare alla luce dell'agenda dell'UE per la competitività e la semplificazione;

Insegnamenti per il futuro

65. ritiene che la combinazione di riforme e investimenti si sia dimostrata efficace, ma che sia necessario un collegamento più chiaro tra i due elementi; sottolinea che è importante allineare qualsiasi finanziamento agli obiettivi dello strumento ed erogarlo in linea con i progressi compiuti verso tali obiettivi; insiste sul fatto che il livello di ambizione dei PNRR non dovrebbe essere più basso bensì commisurato al calendario dell'RRF, al fine di garantire la loro efficace attuazione;

66. è convinto che, come evidenziato nella relazione Draghi, la promozione della competitività dell'UE, la decarbonizzazione dell'economia dell'UE e la sua maggiore circolarità ed efficienza sotto il profilo delle risorse, nonché l'eliminazione del divario di competenze, la creazione di posti di lavoro di qualità e il rafforzamento della capacità di innovazione dell'UE saranno priorità centrali dopo il 2026; teme che, una volta cessata l'attività dell'RRF alla fine del 2026, si verifichi un considerevole deficit di finanziamento, in particolare per gli investimenti pubblici nelle priorità comuni europee, dal momento che le risorse finanziarie provenienti dai bilanci nazionali variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; sottolinea la necessità di fare tesoro degli insegnamenti tratti dall'RRF per mobilizzare più efficacemente gli investimenti pubblici e privati e colmare così il deficit di finanziamento per gli obiettivi e le transizioni dell'UE che, secondo la relazione Draghi, supera gli 800 miliardi di EUR l'anno, garantendo al tempo stesso la completa continuità degli investimenti in beni comuni europei;

67. si compiace del maggiore utilizzo degli strumenti finanziari reso possibile dall'opzione che consiste nel convogliare i fondi dell'RRF verso il comparto degli Stati membri di InvestEU;

68. esorta la Commissione ad applicare gli insegnamenti tratti e le osservazioni della Corte dei conti europea, e a garantire che i futuri strumenti basati sulla performance siano ben mirati e in linea con l'obiettivo di finanziare i beni pubblici europei e di dare priorità alla risposta a sfide strategiche chiaramente definite, alla sostenibilità economica e alla competitività; chiede di garantire che tutti gli strumenti futuri siano concepiti per misurare non solo gli input o le realizzazioni e i progressi a breve termine, ma anche i risultati in termini di impatti di lunga durata sostenuti da risultati;

69. osserva che, secondo la Corte dei conti europea, è essenziale che i futuri strumenti basati sulla performance siano impostati e attuati in modo da non pregiudicare l'obbligo di rendiconto e, in particolare, che negli Stati membri vigano sistemi di controllo adeguati e controllati della Commissione prima che abbia inizio l'attuazione; osserva che ciò comporterebbe la definizione di requisiti minimi per i controlli degli Stati membri e per i controlli della Commissione;

70. invita la Commissione a procedere a una valutazione indipendente e a riferire in merito all'impatto dell'RRF sugli investimenti privati a livello aggregato nell'UE, in particolare in merito al suo potenziale effetto di spiazzamento sugli investimenti privati e sui relativi fattori determinanti; chiede, inoltre, analisi obiettive e chiare da parte della Commissione sul modo in cui l'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito dei PNRR incide sulle economie dei singoli Stati membri, con particolare riferimento alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; sollecita la Commissione ad applicare gli insegnamenti tratti da tali analisi e dalle osservazioni della Corte dei conti sull'attuazione dell'RRF quando elabora le sue proposte per il prossimo periodo di programmazione;

71. sottolinea che tutti gli investimenti e le riforme finanziati dall'UE dovrebbero essere coordinati e coerenti con la pianificazione strategica a livello nazionale e dovrebbero concentrarsi su progetti con un chiaro valore aggiunto europeo; sottolinea altresì la necessità di un obiettivo di spesa per gli investimenti transfrontalieri e multinazionali; invita la Commissione a sviluppare una metodologia credibile per valutare la dimensione transfrontaliera e multinazionale dei progetti finanziati dall'UE;

72. evidenzia che dialoghi sociali e territoriali significativi con un elevato livello di partecipazione degli enti locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e dei parlamenti nazionali nell'ambito del quadro giuridico nazionale sono essenziali per la titolarità nazionale, il successo dell'attuazione e la responsabilità democratica; esprime preoccupazione dinanzi all'insufficiente coinvolgimento di tutti i pertinenti portatori di interessi nell'attuazione e nel controllo delle iniziative finanziate dall'RRF; sottolinea in particolare che le regioni e i consigli comunali non possono essere semplici destinatari delle decisioni, senza avere la possibilità di pronunciarsi sulle riforme e sugli investimenti che trasformano realmente i loro territori;

73. ritiene essenziale adottare strategie differenziate che riconoscano la diversità culturale delle varie regioni e ne rafforzino la coesione economica e sociale, anziché adottare un approccio omogeneo o universale che potrebbe andare a scapito delle regioni meno sviluppate; invita pertanto a rafforzare tali dialoghi con i portatori di interessi e a utilizzarli con maggiore diligenza, in quanto potrebbero ispirare iniziative e meccanismi futuri nell'UE e nei suoi Stati membri;

74. sottolinea il requisito del regolamento RRF di rendere pubbliche le informazioni sull'origine dei finanziamenti per i progetti finanziati dall'UE, al fine di garantire l'adesione dei cittadini europei;

75. evidenzia che le riunioni sull'RRF sono state uno strumento importante per migliorare la trasparenza e la responsabilità, che sono fondamentali per un'attuazione ottimale di detto dispositivo;

76. ribadisce che sono necessari ulteriori sforzi per migliorare la trasparenza e la tracciabilità dell'utilizzo dei fondi dell'UE; sottolinea la necessità di garantire che i dati pertinenti per la misurazione della performance siano disponibili e che le informazioni su quest'ultima siano presentate in modo migliore e più trasparente; sottolinea altresì che il meccanismo di feedback tra le informazioni sulla performance e la concezione o l'adeguamento dei programmi dovrebbe essere rafforzato;

77. ritiene che una formazione e uno sviluppo delle capacità migliori in tutte le regioni e per tutte le autorità coinvolte, in particolare a livello nazionale, avrebbero potuto accelerare l'attuazione dell'RRF e permettere alle autorità responsabili dell'attuazione di adattarsi meglio alla natura basata sulla performance del dispositivo; ritiene che la Commissione avrebbe potuto assistere maggiormente gli Stati membri nella fase della pianificazione e fornire orientamenti per l'attuazione anticipata, in particolare al fine di rafforzare i loro sistemi di audit e di controllo e la dimensione transfrontaliera dell'RRF;

78. sottolinea l'importanza di attenuare il rischio di doppio finanziamento; suggerisce l'introduzione di un sistema informatico e di estrazione di dati integrato e interoperabile e lo sviluppo di norme chiare per le serie di dati da applicare in tutti gli Stati membri, al fine di consentire un tracciamento completo e automatizzato delle spese; chiede migliori meccanismi di coordinamento che stabiliscano responsabilità chiare tra gli organismi che partecipano all'attuazione dei vari programmi dell'UE e nazionali, evitando nel contempo complessità burocratiche inutili e garantendo un'assegnazione efficiente dei fondi; incoraggia l'integrazione di strumenti avanzati di analisi dei dati e di IA per migliorare il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione della performance al fine di alleviare il carico di lavoro manuale e semplificare i processi di comunicazione; sottolinea che tali progressi possono avvenire solo se è contemplato anche un sostegno operativo alla digitalizzazione delle amministrazioni;

79. esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri a garantire che qualsiasi tipo di finanziamento dell'UE non collegato ai costi o basato sulle prestazioni rispetti le norme dell'UE e nazionali, tutelando in ultima analisi gli interessi finanziari dell'Ue; ribadisce la responsabilità della Commissione e degli Stati membri di garantire la legittimità e la regolarità dei finanziamenti dell'UE, nonché il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria;

80. ritiene che il ruolo del Parlamento nel monitoraggio dell'RRF dovrebbe essere ulteriormente rafforzato;

81. chiede che i futuri strumenti basati sulla performance abbiano un'unica pista di audit per tracciare i contributi di bilancio ai progetti finanziati; sottolinea la necessità di un audit a livello di progetto per attenuare i rischi reputazionali agli occhi del grande pubblico e agevolare il recupero dei fondi in caso di annullamento delle misure; sottolinea la necessità di ridurre le strozzature e gli oneri amministrativi;

82. chiede che eventuali programmi futuri basati sulla performance stabiliscano collegamenti più chiari tra i traguardi e gli obiettivi e i progetti effettivamente realizzati; sottolinea che bisognerebbe ridurre il periodo di tempo che intercorre tra il raggiungimento dei traguardi e l'attuazione dei progetti;

83. ribadisce la sua richiesta di una piattaforma aperta che contenga dati relativi a tutti i progetti, i destinatari finali e la distribuzione regionale dei finanziamenti, facilitando in tal modo l'audit e il controllo democratico;

84. sottolinea che qualsiasi eventuale futura decisione di bilancio in materia di assunzione di prestiti da parte dell'UE dovrebbe rispettare l'unità del bilancio e il ruolo del Parlamento in quanto ramo dell'autorità di bilancio; sottolinea i rischi di sforamento dei costi per il rimborso del debito, derivanti, tra l'altro, dalla volatilità dei tassi di interesse; ritiene importante garantire fin dall'inizio la disponibilità di finanziamenti sufficienti per coprire tali costi senza arrecare pregiudizio ad altri programmi o ad altre priorità politiche;

85. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare attentamente e a trarre insegnamenti da dispositivi e strumenti quali l'RRF, al fine di massimizzare l'efficienza e l'impatto dei finanziamenti, degli investimenti e delle riforme dell'UE, razionalizzare gli obiettivi strategici, migliorare la collaborazione delle istituzioni e dei portatori di interessi a livello nazionale ed europeo, e aumentare la titolarità nazionale;

86. prende atto dell'intenzione dichiarata della Commissione di avvalersi dell'esperienza maturata con l'RRF al momento dell'elaborazione delle sue proposte per i programmi di finanziamento dell'UE per il periodo successivo al 2027, previste entro la fine dell'anno; riconosce che la valutazione ex post indipendente giungerà troppo tardi per essere integrata nel processo che precede il prossimo periodo di programmazione, ma si attende che la Commissione e i colegislatori tengano debitamente conto degli insegnamenti tratti dall'RRF e delle raccomandazioni dei portatori di interessi pertinenti, in particolare gli enti locali e regionali, le organizzazioni della società civile e le parti sociali; ritiene che, nel momento in cui l'UE pianifica la futura resilienza economica, sia altresì necessario mobilitare ulteriormente gli investimenti privati, rafforzare i mercati dei capitali e garantire che la spesa pubblica rimanga responsabile sotto il profilo del bilancio e mirata sul piano strategico, per rendere l'UE più resiliente e sovrana in un contesto geopolitico sempre più conflittuale;

°
° °

87. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.